



# COMUNE DI MAMMOLA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

C.F. 00221370802

Tel. 0964.414025 – Fax 0964.414003

URL: [www.comune.mammola.rc.it](http://www.comune.mammola.rc.it)

Deliberazione n° 16  
in data : 30/07/2015

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**OGGETTO: Tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2015 - Determinazione aliquota zero.**

L'anno 2015, addì trenta del mese di luglio alle ore 18.40 presso la sala di Palazzo Ferrari, sito in Via Cirillo di questo Centro abitato, convocato per determinazione del Sindaco ed inviato come da avvisi scritti e consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione si è riunito in seduta pubblica sotto la presidenza del Sindaco Antonio Longo in sessione Ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale, ed eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	LONGO Antonio	Presidente	X
2	RASCHELLA' Stefano Filippo	Consigliere	X
3	IERACI Lorena	Consigliere	X
4	AGOSTINO Giuseppe Cosimo	Consigliere	X
5	FAZZOLARI Sabina	Consigliere	X
6	USSIA Carmelo	Consigliere	X
7	FRANZE' Salvatore	Consigliere	X
8	PAZZANO Lucia	Consigliere	X
9	ADORNATO Rosella	Consigliere	X
10	SPATARI Nensi	Consigliere	X
11	MACRI' Fabrizio	Consigliere	X
12	ROMEO Bruno	Consigliere	X
13	BARILLARO Denise	Consigliere	X
		<b>8</b>	<b>5</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Tresoldi Arturo.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. Antonio LONGO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**VISTO** il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. 267/2000;

**ACCERTATO** che sulla proposta della presente deliberazione sono state preventivamente acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000:

### PARERI DI COMPETENZA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**  
In ordine alla regolarità **TECNICA**

Il Resp. del Servizio  
Fto Commisso Anna Maria

Si esprime parere **FAVOREVOLE**  
In ordine alla **REGOLARITA'** Contabile ed alla  
**COPERTURA** Finanziaria

Il Resp. del Servizio **FINANZIARIO**  
Fto Dott.ssa Anna Maria **COMMISSO**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Dato atto che l'assetto normativo rimane immutato per il 2015;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 08/09/2014, *immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge*, dove il titolo IV – Disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili;

Considerato che la TASI:

- presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla struttura impositiva dell'IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli derivanti dalla solidarietà dell'obbligazione tributaria;
- comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati ed autonomi rispetto a quelli dell'IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad impiantare il nuovo tributo;

Ritenuto pertanto, nell'ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un'ottica di semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l'anno 2015, azzerando l'aliquota per tutte le tipologie di immobili;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28

set  
del  
c) l'  
"Gli  
nor  
suc  
del  
int  
Ric

R  
2

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 28/07/2014 con la quale è stato designato quale funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il responsabile del servizio finanziario e tributi;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli OTTO SU OTTO PRESENTI

#### **DELIBERA**

- 1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013;
- 2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro e non oltre il 10 settembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune di Mammola;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

Con voti favorevoli OTTO SU OTTO PRESENTI

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
Fto Arch. Antonio LONGO

---

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dott. Arturo TRESOLDI

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mammola li, ..... 06 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
Tresoldi Arturo

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 a partire dalla data odierna.

Li, ..... 06 AGO. 2015

IL MESSO INCARICATO  
Sig. Francesco SITA'

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si CERTIFICA che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, E' DIVENTATA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'articolo 134 del D. Lgs 267/2000.

Li, ..... 06 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Arturo TRESOLDI

---